

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.

Art.1 Oggetto

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e delle pertinenze, di reintegro delle matrici ambientali, sulle strade di competenza del Comune di Carignano.

In particolare il servizio di ripristino post incidente, oggetto del presente capitolato, consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza e coordinata da una centrale operativa dedicata, mediante:

- lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:

- 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato;
- 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.

E' escluso dall'oggetto del contratto il ripristino dei danni arrecati al patrimonio stradale del Comune di Carignano. Nel caso di danni al patrimonio stradale, la centrale operativa avviserà tempestivamente il Comando Polizia Municipale in funzione della localizzazione del danno. Il Comando Polizia Municipale tramite Ufficio Tecnico LL.PP. invierà personale per l'intervento e la localizzazione territoriale.

Art. 2 Remunerazione del servizio

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Carignano.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il Comune di Carignano, a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, surrogherà l'affidatario del servizio nei diritti alla stessa spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.).

L'affidatario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, l'affidatario nulla avrà a pretendere dal Comune di Carignano qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Carignano e resteranno a carico dell'affidatario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

Pertanto, l'entità del compenso spettante all'affidatario è dipendente dal numero degli interventi effettuati a seguito del verificarsi degli incidenti e dal numero delle rinviate che potranno essere positivamente esperite nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o relative compagnie assicuratrici, fermo restando l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità e tempestività del servizio per tutta la durata del contratto.

Ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (art. 29 D.Lgs. n. 163/2006), il valore del contratto può essere stimato, sulla base del dato storico disponibile, in € 3000,00 annui.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e pertinenze di competenza del Comune di Carignano.

Art. 4 Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra il Comune di Carignano e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e affidatario del servizio.

L'Amministrazione si riserva di applicare la fattispecie della ripetizione di servizi analoghi per un periodo di un ulteriore anno, come previsto all'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06.

Alla scadenza del termine del contratto, qualora non sia ancora stata espletata procedura di gara o comunque realizzato un nuovo affidamento l'impresa firmataria della convenzione dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario ed in ogni caso per un periodo non superiore a mesi 6.

Art. 5 Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

L'aggiudicazione della gara avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 84, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 60 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzano un punteggio inferiore ai 60 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione

precedente.

Ai fini della valutazione della **relazione tecnica**, sotto il profilo della qualità Tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:

	CRITERI				PUNTEGGI
A	ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE E MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO				MAX 50 PUNTI
			INDICATORI		
		1)	Organizzazione e struttura dell'operatore economico principale e delle strutture periferiche deputate agli interventi di ripristino post incidente	Max 25 punti	
		2	Metodologia di intervento delle strutture dedicate alle strade di competenza del Comune di Carignano	Max. 20 punti	
		3	Materiali e misure utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino e loro formazione	Max 5 punti	
B	CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' DI RIPRISTINO POST SINISTRO, CON PARTICOLARE				

	RIFERIMENTO ALLA ECOCOMPATIBILITA' E AL RISPETTO DELLA QUALITA' ECOLOGICA				MAX 35 PUNTI
		1)	Caratteristiche dei prodotti impiegati con attenzione e particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente, mezzi e strumentazione adoperati	max 25 punti	
		2)	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni- modalità di interrelazione con le strutture comunali per lo scambio di dati e informazioni	max 10 punti	
C	ELEMENTI AGGIUNTIVI				MAX 15 PUNTI
		1)	Elencazione dei servizi aggiuntivi offerti al Comune di Carignano, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino		

Art. 6 Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e

degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dal contratto che sarà stipulato successivamente all'aggiudicazione.

Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

a. mediante fidejussione bancaria;

b. mediante polizza assicurativa fideiussoria;

c. mediante garanzia fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze;

Nella garanzia devono essere inserite apposite condizioni particolari, con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. e garantisce l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni, e può essere escussa anche per la riscossione di eventuali penali a carico dell'affidatario del servizio o per l'esecuzione in danno di prestazioni non adempiute. In caso di escussione parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita nel suo intero ammontare entro il termine massimo di trenta giorni; in mancanza, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto.

L'Amministrazione procedente, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano nell'*intervento di ripristino*, del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l'importo di Euro 12.000,00, (dodicimila/00) oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia.

Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva forfettaria del 10%, pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad euro 1.200,00 (milleduecento/00).;

Art. 7 Obblighi a carico dell'affidatario

L'affidatario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il Comune, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

L'affidatario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Inoltre, occorre che sussistano delle strutture operative, legate al concessionario da

vincoli contrattuali, deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, con solerzia e tempestività 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 (tempi di arrivo non superiori a quelli indicati all'art.1 dall'attivazione mediante chiamata al numero verde, salvo casi di comprovata oggettiva impossibilità). L'affidatario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 8 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa affidataria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Art. 9 Obblighi verso il personale dipendente

L'affidatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 10 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

L'affidatario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 11 Controlli

L'affidatario dovrà presentare al Comando Polizia Municipale e su semplice richiesta dello stesso, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio sarà effettuato da personale competente.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, il Comune applicherà una penale di € 1.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno dell'affidatario, con rivalsa sulla cauzione prestata.

In caso di reiterate inadempienze, il Comune avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 15.

Art. 12 Adozione del regolare modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa

In relazione alla rilevanza del servizio da gestire, per gli interessi coinvolti, il concessionario è tenuto all'adozione di un modello di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231; dunque l'operatore economico dovrà disporre di

Procedure del sistema di gestione aziendale, Modello di gestione e Codice Etico al fine di migliorare la trasparenza, la regolarità e la scrupolosa aderenza al tessuto normativo, specie alla luce dei rapporti collaborativi con la Pubblica Amministrazione.

Art. 13 Divieti

E' fatto espresso divieto all'affidatario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 14 Responsabilità e assicurazione

L'affidatario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

L'affidatario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 15 Risoluzione del contratto e recesso

Fermo restando quanto previsto dagli art. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'affidatario del servizio:

- nel caso in cui l'affidatario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal Comune di Carignano mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte dell'affidatario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- nel caso in cui l'affidatario del servizio ceda il contratto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara all'affidatario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende

valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, ed il Comune di Carignano è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Il Comune di Carignano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 16 Documenti necessari

Costituiscono documenti necessari per l'Amministrazione, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto si intenderà conosciuto e dovrà essere rispettato integralmente dalle parti:

- il bando di gara;
- il capitolato speciale d'oneri;
- la domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- la documentazione amministrativa;
- l'offerta tecnica.

Art. 17 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la persistenza della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 18 Foro competente.

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente contratto le parti escludono il ricorso all'arbitrato e designano quale Foro territorialmente competente in via esclusiva quello di Torino.

Art. 19 Spese contrattuali.

Tutte le spese correlate alla stipulazione in forma pubblica e conseguente registrazione del presente contratto sono a carico dell'affidatario del servizio.

Carignano, li 16 febbraio 2016

IL COMANDANTE
Commissario
(REBURDO Dorianò)